



Regione Lombardia

DECRETO N. 1684

Del 10/02/2026

Identificativo Atto n. 144

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

OCDPC n. 1124/2025 - Approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO DELEGATO OCDPC N. 1124/2025

RICHIAMATI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 *“Disposizioni regionali in materia di protezione civile”*;

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia e con la quale sono stati stanziati euro 2.800.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1124 del 2 gennaio 2025, recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia”*, che, all'art. 1, comma 1, individua nel direttore *pro-tempore* della Direzione generale sicurezza e protezione civile il Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, sono stati stanziati ulteriori fondi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della



Regione Lombardia

provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica Bassa e di Lavenone della provincia di Brescia, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo e che assegna a Regione Lombardia euro 10.320.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato d.lgs. 1/2018;

- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025, con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia;

RICHIAMATI, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 4 dell'OCDPC n. 1124/2025:

- comma 3, che stabilisce che, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile ed allegata all'ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali per l'assegnazione delle risorse, come di seguito riportato:
 - o per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00 di contributo assegnabile;
 - o per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva;
- comma 4, che prevede il riconoscimento dei predetti contributi, sulla base di criteri di priorità e modalità attuative fissati con provvedimento del Commissario delegato, nei limiti delle risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. 1/2018, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della Protezione Civile;



Regione Lombardia

- comma 5, che regola il rapporto tra i contributi concessi ed eventuali coperture assicurative godute dai beneficiari, anche alla luce di eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste;
- comma 6, ai sensi del quale la modulistica può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuarsi con riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da inviare al Dipartimento della Protezione Civile entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

RICHIAMATE le *Note operative* in merito alla ricognizione dei fabbisogni trasmesse dagli Uffici Territoriali regionali competenti agli Enti interessati, unitamente alle indicazioni per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni, con nota avente protocollo AE02.2025.0000354 del 16 gennaio 2025 per il territorio della provincia di Bergamo, con nota avente protocollo AE03.2025.0000345 del 17 gennaio 2025 per il territorio della provincia di Brescia e con nota avente protocollo AE06.2025.0000234 del 15 gennaio 2025 per il territorio della provincia di Lecco;

DATO ATTO che i contributi di cui alla OCDPC 1124/2025 sono destinati sia ai cittadini, le cui abitazioni principali, abituali e continuative site nel territorio interessato dagli eventi calamitosi e risultate compromesse nella loro integrità funzionale, sia alle attività economiche e produttive, comprese quelle afferenti al settore agricolo, le cui sedi legali od operative siano site nel territorio interessato dagli stessi eventi calamitosi e la cui capacità produttiva è risultata compromessa dagli eventi, che abbiano presentato, tramite il portale *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia, rispettivamente il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* o il *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, messi a disposizione nei giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza in questione, così come previsto al comma 3, dell'articolo 4, dell'OCDPC 1124/2025, e che siano stati inseriti nella ricognizione degli ulteriori fabbisogni per le attività di cui alla lettera b) e per quelle relative alle lettere c) e d), del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, trasmessa da Regione Lombardia al Dipartimento della Protezione Civile, da ultimo, con nota del 16 maggio 2025 protocollo Y1.2025.0010968;

RITENUTO opportuno ribadire che i contributi afferenti al comparto privato di cui al presente decreto si configurano come prime misure economiche atte a fronteggiare le più urgenti necessità (art. 25, comma 2, lett. c), del d.lgs. 1/2018) e quindi sono esclusivamente finalizzati al ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa;



Regione Lombardia

RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato n. 897 del 28/01/2026 recante: *“OCDPC n. 1124/2025 – Approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia. Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE e n. 2472/2022/UE nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive ed alle attività che rientrano nel settore agricolo”* che, conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 *“Pubblicazione e informazione”* e 11 *“Relazioni”* del Regolamento (UE) 651/2014 e del Regolamento (UE) 2472/2022, è stato comunicato alla Commissione Europea, attraverso il sistema SANI2;

CONSIDERATA la necessità di garantire ex ante i criteri per la conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare:

- del Regolamento n. 651/2014/UE – artt. da 1 a 12, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), e art. 50 – e del regime SA.122205;
- del Regolamento n. 2472/2022/UE – artt. da 1 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera j), e art. 37 – e del regime SA.122242;

CONSIDERATO che, ai sensi e per i fini dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, gli uffici competenti procederanno ad acquisire:

- il CAR per il regime SA.122205 e i COR per ogni attività economica e produttiva, non appartenente al settore agricolo, beneficiaria del contributo per la ripresa dell'attività (art. 4, comma 3, OCDPC n. 1124/2025) ed all'inserimento delle informazioni circa le agevolazioni concesse in regime di aiuto nel RNA;
- il SIANCAR per il regime SA.122242 e i SIANCOR per ogni attività economica e produttiva, appartenente al settore agricolo e forestale, beneficiaria del contributo per la ripresa dell'attività (art. 4, comma 3, OCDPC n. 1124/2025) ed all'inserimento delle informazioni circa le agevolazioni concesse in regime di aiuto nel SIAN;

DATO ATTO che, con il citato decreto n. 897/2026 sono state, tra l'altro, approvate, all'allegato A, le *“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività*



Regione Lombardia

economiche e produttive direttamente interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia (contributo di immediata ripresa dell'attività – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC n. 1124/2025)";

RITENUTO necessario, come previsto dall'art. 4 dell'OCDPC 1124/2025, determinare anche i criteri e le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione da parte dei soggetti attuatori degli interventi, approvando l'Allegato P "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1124 del 2 gennaio 2025 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia (contributo di immediato sostegno alla popolazione – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC 1124/2025)", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la medesima OCDPC 1124/2025, all'art. 1, prevede che per l'espletamento delle attività disposte dall'Ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, tra gli altri, degli uffici comunali, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

RITENUTO, inoltre, di individuare i Comuni quali enti attuatori anche per quanto concerne le misure di cui alla lettera c) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 1/2018, relativamente al contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei nuclei familiari, secondo le modalità di cui all'Allegato P sopra richiamato, dando atto che, per quanto riguarda il contributo per l'immediata ripresa nei confronti delle attività economiche e produttive, i Comuni sono già stati individuati quali soggetti attuatori con il sopracitato decreto n. 897 del 28/01/2026;

RITENUTO di demandare a successivo provvedimento l'approvazione degli elenchi dei beneficiari del contributo, con il relativo importo massimo concedibile, redatte sulla base della ricognizione degli ulteriori fabbisogni trasmessa da Regione Lombardia al Dipartimento di Protezione Civile, da ultimo, con nota del 16 maggio 2025 protocollo Y1.2025.0010968;



Regione Lombardia

VISTI:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in ordine alla competenza ad adottare il presente atto;
- la DGR XII/2115 del 25/03/2024 con la quale è stato conferito ad Alberto Cigliano l'incarico di Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione civile;
- la nota prot. Y.2024.0006149 del 27/03/2024 con la quale è stato comunicato al Dipartimento di Protezione Civile l'avvicendamento del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile nel ruolo di Commissario delegato per le emergenze connesse agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico;

VISTI gli art. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 1124/2025 e atti ad essa correlati e conseguenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 5.3.3 "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023,

DECRETA

per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente recepite:

1. di approvare, come previsto dall'art. 4 dell'OCDPC n. 1124/2025, l'Allegato P "Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1124 del 2 gennaio 2025 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia (contributo di immediato sostegno alla popolazione –



Regione Lombardia

cfr. art. 4, comma 3, OCDPC 1124/2025)”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che, per quanto attiene alle misure di cui alla lettera c), comma 2, art. 25 del d.lgs.1/2018, la liquidazione dei contributi avverrà:
 - per l'immediato sostegno alla popolazione - art. 4, comma 3, OCDPC 1124/2025 – secondo le modalità di cui all'Allegato P del presente provvedimento;
 - per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive – art. 4, comma 3, OCDPC 1124/2025 - secondo le modalità di cui all'allegato A del proprio decreto n. 897 del 28/01/2026 *“Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia (contributo di immediata ripresa dell'attività – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC n. 1124/2025)”*;
3. di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del d.lgs. 1/2018, secondo le modalità di cui agli allegati citati al precedente punto 2);
4. di dare atto che, limitatamente ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva di cui all'Allegato A del citato decreto n. 897 del 28/01/2026, i contributi sono concessi ed erogati nel rispetto:
 - del Reg. n. 651/2014/UE, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12), che per la sezione particolare di cui all'art. 50, e del regime SA.122205, da registrare in RNA per l'acquisizione del CAR e dei COR per ogni attività economica e produttiva non appartenente al comparto agricolo;
 - del Reg. n. 2472/2022/UE, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13), che per la sezione particolare di cui all'art. 37, e del regime SA.122242, da registrare in SIAN per l'acquisizione del SIANCAR e dei SIANCOR per ogni attività economica e produttiva appartenente al comparto agricolo;
5. di demandare a successivo provvedimento l'approvazione degli elenchi dei beneficiari del contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale a favore della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di



Regione Lombardia

Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia, con il relativo importo massimo concedibile;

6. di trasmettere ai soggetti attuatori interessati, mediante posta elettronica certificata, il presente atto comprensivo dell'allegato, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi ai rispettivi beneficiari;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.

Il Commissario delegato OCDPC n. 1124/2025
Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile
ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1124 del 2 gennaio 2025 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno al tessuto economico e sociale a favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata compromessa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia (contributo di immediato sostegno alla popolazione – cfr. art. 4, comma 3, OCDPC 1124/2025).

PREMESSA

Le presenti *Modalità tecniche*, elaborate in attuazione dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1124 del 2 gennaio 2025 (GU Serie Generale n. 6 del 09/01/2025), sono inerenti alla gestione delle domande di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, le cui abitazioni principali, abituali e continuative sono state direttamente interessate dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia (art.25, comma 2, lettera c) del d.lgs. 1/2018).

I contributi in oggetto sono riconosciuti a favore dei cittadini, le cui abitazioni principali, abituali e continuative siano site nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia, che ne abbiano fatto domanda compilando la Sezione 2 del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, attraverso il portale *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia, reso accessibile dal 27 gennaio 2025 al 7 marzo 2025. Tale Modulo B1 è stato verificato dai Comuni e trasmesso agli Uffici Territoriali Regionali competenti.

Il Commissario delegato, sulla base degli esiti forniti dagli Uffici Territoriali Regionali competenti, ha trasmesso, in data 16 maggio 2025, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, l'esito della ricognizione, comprensivo dell'elenco dei soggetti che hanno presentato il suddetto Modulo B1 e individuando coloro che, avendone titolo, hanno fatto richiesta di contributo di immediato sostegno.

Sulla base della suddetta ricognizione, il Consiglio dei ministri ha stanziato, con delibera del 4 settembre 2025, le risorse necessarie, pari ad euro 10.320.000,00, quale ulteriore fabbisogno per il riconoscimento, tra le altre, anche della misura per l'immediato sostegno alla popolazione a seguito degli eventi meteorologici in questione.

Il Commissario delegato, dopo la trasmissione al Dipartimento di Protezione Civile del piano degli interventi, nel limite massimo delle risorse stanziate, comprensivo della misura di immediato sostegno, a seguito della relativa presa d'atto, individua, con proprio decreto, i soggetti che hanno fatto domanda del contributo di immediato sostegno e, per ciascuno di loro, specifica l'importo massimo concedibile, in virtù di quanto comunicato dal soggetto stesso con il sopraccitato Modulo B1.

Le presenti modalità, oltre a quanto previsto dall'OCDPC 1124/2025, sono redatte sulla base delle indicazioni fornite dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile con propria comunicazione, trasmessa in data 01/12/2018 con protocollo n° DIP/0069326 alle Regioni, in occasione di precedenti ordinanze di Protezione Civile. Le medesime indicazioni sono state già fornite dal Commissario delegato, in occasione della ricognizione degli ulteriori fabbisogni, nel documento *Allegato 3 - Note operative 1124-25*, disponibile sul sito di Regione Lombardia nell'apposita sezione relativa all'Ordinanza in questione, raggiungibile

attraverso il seguente link: [Ordinanza n.1124 del 2 gennaio 2025 \(OCDPC 1124/2025\)](#)

I contributi sono, pertanto, riconosciuti dal Commissario delegato dell'OCDPC 1124/2025, nominato all'art. 1 della suddetta OCDPC, il quale è anche soggetto gestore delle domande di contributo.

SOMMARIO

PREMESSA.....	1
SOMMARIO.....	3
1. NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO.....	4
2. FINALITA' DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.....	4
2.1 Finalità del contributo.....	4
2.2 Beneficiari.....	5
3. INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	6
3.1 Tipologia di danni ammissibili a contributo.....	6
3.2 Modalità di determinazione del contributo.....	7
3.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo.....	7
4. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
4.1 Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda.....	8
4.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità.....	8
4.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria.....	9
4.4 Ricezione da parte del Comune competente.....	10
5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.....	10
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	10
5.2 Cause di inammissibilità.....	12
5.3 Controlli.....	13
5.4 Decadenza dal contributo.....	14
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	14
6.1 Conclusione dell'istruttoria.....	14
6.2 Erogazione del contributo al beneficiario.....	14
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	15
7.1 Finalità del trattamento dei dati personali.....	15
7.2 Modalità del trattamento dei dati.....	15
7.3 Titolare del Trattamento.....	15
7.4 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).....	15
7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali.....	16
7.6 Tempi di conservazione dei dati.....	16
7.7 Diritti dell'interessato.....	16
8. TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE.....	16
ALLEGATO 1P – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000	
ALLEGATO 2P – Modello per la dichiarazione del proprietario/comproprietario di rinuncia al contributo	
ALLEGATO 3P – Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari	
ALLEGATO 4P – Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini	
ALLEGATO 5P – Modello di autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili	
ALLEGATO 6P – Modello di relazione sui controlli a campione	
CHECK-LIST istruttoria	

1. NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 107;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia*” (GU Serie Generale n. 16 del 21/01/2025);
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1124 del 2 gennaio 2025 “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia*” (GU Serie Generale n. 6 del 09/01/2025);
- Allegato 3 denominato “*Note operative 1124-25*”, allegato alla comunicazione inviata dagli Uffici Territoriali Regionali competenti agli enti interessati per la ricognizione dei fabbisogni;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 “*Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei Comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei Comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica Bassa e di Lavenone della provincia di Brescia*” (G.U. Serie Generale n. 215 del 16/09/2025);
- Delibera del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025 “*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia*” (GU Serie Generale n. 294 del 19/12/2025).

2. FINALITA’ DEL CONTRIBUTO, BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

2.1 Finalità del contributo

I contributi sono finalizzati ad attivare le prime misure economiche di immediato **sostegno al tessuto sociale a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali, abituali e continuative risultino essere state compromesse nella loro integrità funzionale** a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell’intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia.

Essendo **tale contributo** finalizzato al ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione, qualora sia riconosciuto ed erogato, si intendono cessate le cause ostative al rientro nell’abitazione stessa e pertanto esso **risulta essere una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa** fruite in relazione al contesto emergenziale in questione, ivi comprese quelle di cui all’art. 2

dell' OCDPC n. 1124/2025 (Contributo di Autonoma Sistemazione – CAS).

Pertanto, le uniche spese ammissibili a contributo devono essere state sostenute **entro il 3 settembre 2025**, ossia prima della delibera del Consiglio dei ministri che ha stanziato le risorse per il relativo riconoscimento, per il recupero dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa. Per integrità funzionale si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità (ad esempio la funzionalità di almeno un servizio igienico).

2.2 Beneficiari

Possono accedere al contributo **i cittadini che**, al momento degli eventi calamitosi occorsi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024, **avevano dimora principale, abituale e continuativa** nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia e che hanno conservato tale dimora al momento della **presentazione della richiesta di tale contributo attraverso il Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione** dove hanno segnalato i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi citati in premessa.

Per abitazione principale, abituale e continuativa si intende quella in cui, alla data degli eventi calamitosi in oggetto, risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Permane in capo a chi richiede il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione già residenza anagrafica (per esempio mediante le bollette delle utenze domestiche).

Al fine di poter accedere al contributo, è necessario che il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, presentato dal cittadino attraverso il portale *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia, risulti protocollato presso Regione Lombardia entro il 7 marzo 2025, che sia stato ricompreso nella ricognizione dei fabbisogni trasmessa dal Commissario delegato al Dipartimento della Protezione Civile secondo le tempistiche previste e che sia stata compilata la Sezione 2 del suddetto modulo valevole come domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione.

Per accedere al contributo per l'immediato sostegno alla popolazione è necessario:

- aver compilato e sottoscritto la **Sezione 2 del Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione**;
- presentare i documenti riportati al successivo paragrafo 4.2.

Il soggetto dichiarante dovrà essere:

- il proprietario dell'unità immobiliare;
- il conduttore o beneficiario, se l'immobile è locato o detenuto ad altro titolo (ad esempio comodato, uso o usufrutto). In tal caso è necessario allegare la documentazione di cui al paragrafo 4.3.

Per ogni nucleo familiare è ammissibile una sola domanda di contributo.

È ammessa la possibilità di presentare la domanda attraverso un **soggetto terzo delegato dal beneficiario** del contributo, che diventerà il soggetto dichiarante e firmatario. L'incarico dovrà essere conferito attraverso la compilazione di apposito modulo di procura, scaricabile direttamente nella pagina del procedimento sul portale *Bandi e Servizi*.

Qualora l'immobile danneggiato che era abitazione principale, abituale e continuativa del richiedente alla data degli eventi e al momento della presentazione della domanda di contributo, venisse ceduto successivamente alla presentazione della domanda stessa, è onere del richiedente, per ottenere il contributo, dimostrare che le spese sostenute siano state necessarie per ripristinare l'integrità funzionale e permettere il rientro nell'abitazione prima dell'eventuale cessione dell'immobile.

Il contributo di primo sostegno è concedibile anche qualora il danno riguardi le **parti comuni di un edificio condominiale**, qualora l'intervento di ripristino del danno subito fosse necessario per permettere il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa di almeno un nucleo familiare. In questo caso, **la domanda dovrà essere presentata dall'amministratore condominiale o, nei casi ove previsto, da soggetto delegato dai condomini** (in mancanza di amministratore) e ad essa dovrà essere allegata la documentazione di cui al paragrafo 4.3. L'edificio residenziale in questione può essere costituito, oltre che da unità abitative, anche da unità immobiliari destinate all'esercizio di attività economica e produttiva. **Non potranno essere prese in considerazione richieste di contributo relative a spese per riparazioni di parti comuni se fatte dai singoli condomini e per la sola porzione economica di propria competenza.**

3. INTERVENTI FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

3.1 Tipologia di danni ammissibili a contributo

Le misure di cui all'art. 4, comma 3, OCDPC n. 1124/2025 sono rivolte alla popolazione quale immediato sostegno per il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa. Pertanto, **gli interventi ammissibili** al presente contributo **sono esclusivamente quelli finalizzati al rientro nella propria abitazione**, a seguito degli eventi.

Condizioni necessarie per l'accesso al finanziamento di cui all'art. 4, comma 3 dell'OCDPC n. 1124/2025 sono che:

1. **sussista il nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici** verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia;
2. l'intervento sia necessario per il **ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione**;
3. **la descrizione del danno e la quantificazione** della stima economica per il ripristino **siano contenuti nel Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione**;
4. **gli interventi** relativi alle spese di cui al precedente punto 2), opportunamente descritti nel Modulo B1 sopracitato, siano stati **eseguiti entro la data del 3 settembre 2025**.

Per garantire il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, abituale e continuativa danneggiata dagli eventi, si ritengono ammissibili **gli interventi realizzati sia su edifici residenziali sia sulle parti comuni degli stessi**, che siano volti al ripristino di:

- danni alla parte strutturale e non strutturale dell'immobile, anche con riferimento agli interventi di pulizia, che riguardino:
 - elementi strutturali (strutture verticali, solai, scale, tamponature);
 - finiture interne ed esterne (intonacature e tinteggiature, pavimentazioni, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - serramenti interni ed esterni (infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, sistemi oscuranti qualora il danno comprometta la funzionalità dell'abitazione);
 - impianti al servizio dell'immobile (riscaldamento e climatizzazione, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico (compreso impianto citofonico, per allarme, di diffusione del segnale televisivo, di rete dati LAN);
 - ascensore e montascale;

- arredi della cucina (compresi gli elettrodomestici principali quali frigorifero, lavastoviglie, piano cottura, forno e lavatrice – quest’ultima anche se non ubicata in cucina) e della camera da letto.
- danni alle pertinenze dell’abitazione principale (ad es. cantine, garage, scantinati, ecc.), qualora il ripristino sia indispensabile per l’utilizzo dell’immobile, anche con riferimento alla loro pulizia, nel caso in cui le stesse si configurino come unica unità strutturale rispetto all’unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione;
- danni ad aree e fondi esterni al fabbricato, qualora appartenenti alla medesima proprietà dell’immobile oggetto di domanda, il cui danneggiamento impedisca la fruibilità dell’immobile stesso (ad es. la strada di accesso), anche con riferimento alla loro pulizia, se necessaria allo scopo, oppure se indispensabili per evitare la delocalizzazione.

Sono spese riconoscibili anche le **prestazioni tecniche** (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive degli oneri riflessi (cassa previdenziale e I.V.A.), necessarie per il ripristino dell’integrità funzionale dell’abitazione principale, abituale e continuativa, nel limite del 10% dell’importo dei lavori, al netto dell’aliquota I.V.A. di legge.

Il ripristino degli impianti e degli arredi è riconoscibile solo se è possibile accertarne la presenza e il funzionamento al momento dell’evento calamitoso.

Tali contributi sono riconoscibili anche per eventuali **adeguamenti obbligatori per legge**. Le eventuali **migliorie**, invece, risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari.

L’importo relativo all’I.V.A. delle spese esposte e ritenute ammissibili è da considerarsi ammissibile.

3.2 Modalità di determinazione del contributo

Sono considerate ammissibili al contributo le tipologie di spesa elencate al precedente paragrafo 3.1, purché riportate nel Modulo B1. Le spese non espressamente ivi descritte NON saranno considerate ammissibili al contributo oggetto dei presenti criteri.

La **quantificazione del contributo**, a fronte della richiesta avanzata, può essere determinata conteggiando tutte le voci relative agli interventi ammissibili per l’immediato sostegno alla popolazione, **sino al concorrere dei massimali previsti** all’art. 4, comma 3, dell’OCDPC n. 1124 del 2 gennaio 2025, **pari a euro 5.000,00** (cinquemila/00).

Qualora il conteggio superi tali massimali, il beneficiario individua quali tra gli interventi risultanti ammissibili in seguito all’istruttoria da parte del Comune e contenuti nella propria istanza potranno essere ristorati con il contributo dell’immediato sostegno alla popolazione, dandone tempestiva comunicazione al Comune (ente attuatore), che provvede ad allegare alla rispettiva pratica la distinta degli interventi individuati, al fine di non essere considerati per un eventuale successivo contributo.

Nel caso in cui l’avente diritto abbia usufruito di **altri contributi pubblici** e/o di **coperture assicurative** per gli stessi interventi e per le stesse misure, considerate tra quelle ammissibili, riportate nella propria istanza, **il contributo potrà essere corrisposto solo per la parte eccedente** la copertura assicurativa medesima o il contributo da altro ente ricevuto.

Gli interventi che non sono contenuti nel Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione NON saranno considerati ammissibili al contributo oggetto dei presenti criteri.

3.3 Tipologie di danno escluse e non ammissibili a contributo

Fermo restando che la natura stessa del contributo ha la funzione di permettere il recupero dell'integrità funzionale e quindi l'utilizzo dell'abitazione principale, abituale e continuativa, sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento:

- i danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche e edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità dagli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- i danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- i danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione; per edifici collabenti si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l'accentuato livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito (ad esempio ruderi, porzioni di fabbricato vuote e non completate); essi sono accatastati nell'apposita categoria catastale F/2 "unità collabenti";
- i danni ai beni mobili registrati (ad esempio veicoli, ecc.);
- i danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per questa fattispecie, dovrà essere presentata la domanda di contributo come immediata ripresa delle attività economiche e produttive;
- le miglorie non obbligatorie ai sensi della normativa vigente.

4. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 Termini e modalità di presentazione della documentazione ad integrazione della domanda

La documentazione ad integrazione del *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* può essere presentata **esclusivamente online**, attraverso la piattaforma *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia ([Home | Bandi e Servizi](#)), accedendo al bando denominato RLY12025043746 "*OCDPDPC 1124/2025 - Abitazioni – Rendicontazione spese immediato sostegno*", **entro i 40 giorni** successivi alla data di apertura del sopracitato procedimento su *Bandi e Servizi*.

A presentare la documentazione necessaria per avere accesso al presente contributo **deve essere il proprietario o l'avente titolo, oppure un soggetto terzo delegato.**

Gli allegati presentati dai soggetti privati **potranno essere firmati digitalmente**, utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, **ovvero manualmente, allegando copia del documento di identità.**

Non sono ammissibili documenti presentati in modalità diversa da quella prevista dal presente paragrafo.

I Comuni interessati sono tenuti a dare massima esposizione al presente procedimento, informando la cittadinanza con i mezzi di informazione ritenuti più idonei.

4.2 Documentazione obbligatoria per verifica dell'ammissibilità

I soggetti beneficiari definiti al paragrafo 2.2, per accedere al contributo di immediato sostegno alla popolazione, devono presentare, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 4.1, la seguente documentazione:

- Allegato 1P - *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000*, debitamente compilato e sottoscritto;
- ricevute fiscali, fatture e documenti comprovanti il tracciamento del pagamento, che siano chiaramente riferibili ad interventi di ripristino effettuati entro la data del 3 settembre 2025 e finalizzati al rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa;
- documentazione fotografica attestante sia i danni occorsi a seguito dell'evento calamitoso che gli interventi già sostenuti a riparazione degli stessi.

L'irregolarità formale e sostanziale non sanabile oppure la mancanza di uno dei documenti presenti in questo paragrafo rende inammissibile la pratica. In quest'ultimo caso, il Comune può comunque richiederne l'integrazione come descritto al successivo paragrafo 5.1.

Si precisa che, ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative **attestazioni di spesa** (fatture per lavori, servizi e forniture e scontrini fiscali parlanti), **dettagliate ed intestate al titolare del beneficio**, oltre alla tracciabilità del pagamento avvenuto.

È ammissibile il pagamento avvenuto da un conto cointestato con il titolare del contributo, anche qualora la documentazione di spesa sia intestata a persona diversa dal richiedente.

La spesa sostenuta per il ripristino delle parti comuni di un condominio dovrà essere fatturata all'intero condominio, mentre se il condominio non è formalmente costituito, la spesa sostenuta sulle parti comuni, potrà essere intestata ai singoli condomini.

4.3 Altra documentazione necessaria per l'istruttoria

Alla documentazione obbligatoria, citata nel precedente paragrafo 4.2, può accompagnarsi, ove prevista, la seguente **ulteriore documentazione**:

- a corredo della *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000* (Allegato 1P):
 - *Modello per la dichiarazione di autorizzazione del proprietario al ripristino dell'immobile e di rinuncia al contributo* (Allegato 2P), qualora il richiedente non sia proprietario dell'immobile;
 - *Modello per il conferimento di delega da parte dei comproprietari e dichiarazione di rinuncia al contributo* (Allegato 3P), qualora il richiedente non sia proprietario al 100% dell'immobile;
 - *Modello per il conferimento di delega da parte dei condomini* (Allegato 4P), quando il contributo è chiesto con riferimento a parti comuni del condominio quando non è previsto l'amministratore;
 - *Modello per l'autorizzazione del proprietario al ripristino dei beni mobili* (Allegato 5P), qualora il richiedente non sia proprietario degli arredi o dei beni mobili;

se si tratta di danni su parti comuni condominiali:

- verbale dell'assemblea condominiale che autorizza l'amministratore a presentare domanda di contributo per il ristoro dei danni subiti da parti comuni del condominio ad uso residenziale;

in presenza di indennizzi assicurativi finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta:

- estremi della polizza assicurativa per i danni da calamità naturale;
 - copia della quietanza relativa all'indennizzo assicurativo percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazione;
 - copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito;
- in presenza di altri contributi pubblici finalizzati al ripristino dei danni oggetto della presente richiesta:
- domanda protocollata della richiesta di contributo da parte di altro ente pubblico;
 - idonea documentazione attestante il titolo e l'importo del contributo corrisposto da altro ente pubblico;
 - copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da altro ente pubblico;
- copia del documento di identità del richiedente (non necessaria in caso di firma digitale della documentazione);
 - computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, nel caso siano stati eseguiti lavori edilizi (se disponibile e non obbligatorio);
 - altri documenti utili all'istruttoria (specificandone il contenuto).

4.4 Ricezione da parte del Comune competente

Una volta presentata la documentazione tramite il portale *Bandi e Servizi* da parte del soggetto richiedente, con le modalità indicate al precedente paragrafo 4.1, il Comune competente dovrà procedere alla relativa istruttoria, con l'obiettivo di verificarne l'ammissibilità e determinarne il contributo erogabile.

La fase istruttoria dovrà essere svolta sullo stesso portale *Bandi e Servizi* e le istruzioni per operare sul portale saranno trasmesse ai Comuni interessati con successiva comunicazione, oltre ad essere rese disponibili sulla piattaforma.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

L'attività istruttoria è svolta dal Comune in qualità di soggetto attuatore.

La procedura istruttoria è effettuata successivamente alla ricezione della documentazione integrativa al Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione presentata sul portale *Bandi e Servizi* di Regione Lombardia accedendo al bando denominato RLY12025043746 "OCDPC 1124/2025 - Abitazioni – Rendicontazione spese immediato sostegno", entro i termini previsti al paragrafo 4.1.

Nei **60 giorni** successivi, decorrenti dalla data di presentazione della documentazione integrativa sullo stesso portale da parte del soggetto richiedente, e comunque entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione della documentazione sul portale *Bandi e Servizi*, il Comune provvede a completare il procedimento istruttorio, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini per la richiesta di integrazioni.

Al fine di determinare l'effettiva ammissibilità al contributo, i Comuni possono procedere ad acquisire informazioni presso altri enti pubblici, ovvero mediante richiesta di integrazione all'interessato. Le integrazioni dovranno essere fornite entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non superiore a **10 giorni**.

Qualora i documenti richiesti ad integrazione siano necessari per verificare l'ammissibilità a contributo di cui al paragrafo 3.1 e non siano stati trasmessi, la domanda sarà dichiarata inammissibile. Di tale definitivo esito, il Comune dovrà darne comunicazione al Commissario delegato, accedendo al portale *Bandi e Servizi* e chiudere l'istruttoria con esito negativo. Tale definitivo esito sarà recepito dal Commissario delegato. La comunicazione di inammissibilità della pratica al soggetto richiedente avverrà a cura del Commissario delegato agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal richiedente in fase di adesione al procedimento.

Sullo stesso portale viene reso disponibile un foglio excel di *Check-list istruttoria* da compilare quale guida alla determinazione del contributo ammissibile, allegato alle presenti procedure.

La fase istruttoria riguarderà solo le spese finalizzate ad ottenere il contributo per il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione. Gli ulteriori interventi a ristoro dei danni e non ancora eseguiti alla data del 3 settembre 2025, potranno essere considerati e valutati qualora venga attivata la misura per il ristoro degli ulteriori fabbisogni (cfr. lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 1/2018).

Di seguito, le due fasi in cui si articola l'iter procedimentale dell'istruttoria delle domande:

FASE 1: Istruttoria di ammissibilità

In questa prima fase, l'istruttoria è finalizzata alla verifica che i soggetti richiedenti il contributo abbiano i **requisiti per presentare l'istanza**, che la **documentazione** da essi presentata a supporto della domanda sia **completa** e che le **spese sostenute** per gli interventi siano **ammissibili a contributo**.

In particolare, il soggetto attuatore dovrà:

- accertarsi che sia stato presentato il *Modulo B1 - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* sul portale di Regione Lombardia entro il 7 marzo 2025 e che sia stata compilata la Sezione 2 per la richiesta del contributo di immediato sostegno;
- accertarsi che la documentazione sia stata presentata secondo i termini e le modalità stabilite al precedente paragrafo 4.1;
- verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del richiedente, con riferimento ai requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2;
- verificare la completezza e correttezza della documentazione presentata, anche con riferimento alla documentazione eventualmente chiesta ad integrazione dal Comune e alla documentazione elencata al precedente paragrafo 4.3, che diventa obbligatoria nelle situazioni citate al medesimo paragrafo;
- determinare i danni e le spese sostenute effettivamente ammissibili a contributo di cui al paragrafo 3.1, la cui descrizione e la cui quantificazione devono essere contenute nel Modulo B1;
- attestare che le spese ammesse a contributo abbiano effettivamente consentito il rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa.

L'esito positivo dell'istruttoria di ammissibilità è subordinato al superamento di tutte le verifiche sopraelencate e di quanto altro previsto dalla normativa di riferimento.

FASE 2: Istruttoria di determinazione del contributo

Tutte le domande di contributo che avranno superato positivamente la "*FASE 1: Istruttoria di ammissibilità*", accederanno alla fase di determinazione del contributo effettivamente erogabile, che sarà calcolato secondo le modalità di cui al paragrafo 3.2. **L'istruttoria di**

determinazione del contributo è, quindi, svolta **solo per le pratiche la cui istruttoria di ammissibilità abbia dato esito positivo**.

Ai fini dell'effettiva erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno presentare al Comune le relative attestazioni di spesa (fatture per lavori, servizi e forniture e scontrini fiscali "parlanti"), dettagliate ed intestate al titolare del beneficio, nonché la tracciabilità dell'avvenuto pagamento delle stesse.

In assenza di attestazioni di spesa chiaramente riferibili alle spese sostenute ed espressamente contenute nel Modulo B1 - *Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione*, non sarà possibile erogare il contributo. Inoltre, non saranno prese in considerazione le spese sostenute e documentate con fatture che non rispettino le disposizioni normative vigenti.

Durante l'istruttoria di determinazione del contributo effettivamente erogabile, da effettuarsi con riferimento alle sole spese sostenute e ritenute ammissibili:

- si verifica la presenza di ricevute fiscali e/o fatture quietanzate chiaramente riferibili a spese considerate ammissibili a contributo;
- si verifica la tracciabilità dell'avvenuto pagamento delle stesse;
- si calcola l'effettivo contributo erogabile, nel rispetto del massimale di cui all'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 1124/2025 e al netto di eventuali altri contributi e/o rimborsi assicurativi indicati al precedente paragrafo 3.2.

L'esito istruttorio sarà comunicato al Commissario delegato tramite il portale *Bandi e Servizi*, secondo le istruzioni che saranno fornite ai Comuni interessati con successiva comunicazione e rese disponibili sul medesimo portale.

5.2 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio:

- la mancata o tardiva presentazione del Modulo B1 - *Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione* e/o la mancata sottoscrizione della Sezione 2 del suddetto Modulo B1;
- la presentazione della domanda da parte di un soggetto differente rispetto a quelli indicati al paragrafo 2.2, a meno di delega da parte del beneficiario;
- la mancata presentazione e/o incompletezza dei documenti obbligatori per l'ammissibilità di cui al paragrafo 4.2 e dei documenti di cui al paragrafo 4.3 che diventano obbligatori ove ne ricorra il caso, anche a seguito della richiesta di integrazione di cui al paragrafo 5.1;
- la mancata presenza degli interventi oggetto del presente contributo nel Modulo B1;
- l'esecuzione degli interventi oggetto del presente contributo in data successiva al 3 settembre 2025, come prescritto al paragrafo 3.1, punto 4) dei presenti criteri;
- la verifica che gli interventi per i quali viene chiesto il presente contributo non siano stati effettivamente funzionali e indispensabili al rientro nell'abitazione principale, abituale e continuativa.

La sussistenza di anche una sola delle suddette cause di non ammissione al beneficio inibisce la determinazione del contributo concedibile e, pertanto, non viene dato seguito all'istruttoria. Di tale definitivo esito di non ammissibilità, il Comune dovrà darne comunicazione al Commissario delegato, accedendo al portale *Bandi e Servizi* e chiudere l'istruttoria con esito negativo. Tale definitivo esito sarà recepito dal Commissario delegato. La comunicazione di inammissibilità della pratica al soggetto richiedente avverrà a cura del Commissario delegato agli indirizzi di posta

elettronica comunicati dal richiedente in fase di adesione al procedimento.

5.3 Controlli

Il **Comune**, in qualità di soggetto attuatore, oltre ad eseguire le istruttorie, **procede al controllo a campione**, avendo individuato i beneficiari mediante sorteggio, **nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo**, per verificare la veridicità, anche con sopralluoghi in loco, di quanto contenuto nelle domande di contributo, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli interessati, nonché della documentazione allegata alle domande. Il Comune procede, inoltre, al controllo in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Dell'esito dei predetti controlli, il Comune darà atto al Commissario delegato mediante trasmissione di specifica relazione a firma del responsabile del procedimento, utilizzando la piattaforma *Bandi e Servizi*, nella quale siano messi in evidenza i seguenti contenuti:

- il criterio utilizzato per la scelta delle istruttorie da controllare;
- la verifica del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e il danno rilevato (ad esempio tramite sopralluogo effettuato in prossimità degli eventi, materiale fotografico risalente all'epoca dei fatti, ecc.);
- la verifica della veridicità di quanto dichiarato nell'Allegato 1P - *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000*;
- la verifica della documentazione contabile in originale (fatture, scontrini parlanti, ecc.), con riferimento alla quale è stato calcolato il contributo ammissibile;
- la constatazione, mediante sopralluogo, dell'effettiva realizzazione dei lavori;
- eventuali altre osservazioni ritenute utili;
- l'esito finale del controllo.

Il trasferimento al Comune delle risorse per la liquidazione del contributo ai beneficiari è subordinato alla ricezione della relazione sopra indicata.

Il modello di relazione sui controlli verrà trasmesso ai Comuni interessati, oltre ad essere scaricabile direttamente dal portale *Bandi e Servizi* nella sezione relativa alla parte istruttoria a disposizione dei Comuni ed essere allegato alle presenti modalità (Allegato 6P).

Il controllo deve essere effettuato, solo per le domande estratte, durante la fase istruttoria e la relativa relazione riportante l'esito del controllo stesso dovrà essere caricata sul portale *Bandi e Servizi*, prima della conclusione e invio dell'istruttoria al Commissario delegato.

L'esito dei controlli potrà determinare, in caso di esito negativo:

- la rideterminazione del contributo massimo ammissibile;
- la decadenza dal contributo.

In caso di esito negativo del controllo, effettuato in contraddittorio con l'interessato, il Comune provvede a riportare l'informazione sul portale *Bandi e Servizi*, nell'apposita sezione dedicata ai controlli, prima dell'invio dell'esito istruttorio al Commissario delegato che sarà di non ammissione al beneficio. La comunicazione di inammissibilità della pratica al soggetto richiedente avverrà a cura del Commissario delegato agli indirizzi di posta elettronica comunicati dal richiedente in fase di adesione al procedimento.

Nel trasferimento ai Comuni dell'ammontare complessivo per la liquidazione dei contributi ai beneficiari, sarà considerato l'eventuale importo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

Regione Lombardia può procedere, anche successivamente alla liquidazione del contributo, ad effettuare controlli a campione.

5.4 Decadenza dal contributo

Sono causa di decadenza del contributo:

- la mancata presentazione al Comune, entro 10 giorni dalla data di avvenuta erogazione dell'indennizzo, di tutta la documentazione attestante l'ottenimento di altro contributo effettivamente percepito in una fase successiva alla presentazione della domanda di contributo, che non poteva quindi essere allegata in sede di presentazione della domanda stessa o dell'eventuale integrazione;
- il trasferimento della proprietà dopo la presentazione della domanda di contributo, qualora non sia possibile dimostrare quanto richiesto nel paragrafo 2.2;
- l'esito negativo dei controlli;
- la sussistenza delle cause di inammissibilità al contributo di cui al paragrafo 5.2.

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 Conclusione dell'istruttoria

Il **Comune**, entro il termine di cui al paragrafo 5.1 per l'esecuzione delle istruttorie relative alle pratiche di richiesta di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione, nell'arco del quale deve anche provvedere ad eseguire i controlli di cui al paragrafo 5.3, **trasmette**, attraverso il portale *Bandi e Servizi*, secondo le tempistiche individuate al paragrafo 5.1, al Commissario delegato, **l'esito istruttorio, per ciascuna pratica**, in cui il responsabile del procedimento del Comune attesta l'effettivo importo del contributo per l'immediato sostegno alla popolazione erogabile.

Il Commissario delegato, ricevuti gli esiti istruttori di cui sopra, con la determinazione degli importi erogabili, provvede, entro **30 giorni**, con proprio decreto, a trasferire ai Comuni l'importo complessivo da erogare ai beneficiari.

Il trasferimento delle risorse è subordinato all'invio della relazione sui controlli di cui al precedente paragrafo 5.3 e alla compilazione del file excel *Check-list istruttoria* di supporto e guida all'istruttoria medesima.

6.2 Erogazione del contributo al beneficiario

Entro **30 giorni** dall'effettivo trasferimento delle risorse alla Tesoreria Unica Comunale da parte del Commissario delegato, il **Comune eroga ai beneficiari** il contributo commisurato all'importo validato ammissibile a seguito dell'istruttoria e comunicato al Commissario delegato, che in ogni caso NON può essere superiore al contributo massimo individuato, per ciascun beneficiario, dal Commissario delegato con proprio decreto.

Il **Comune**, dopo aver erogato il contributo all'ultimo beneficiario, **invia al Commissario delegato una relazione conclusiva delle attività con una tabella riepilogativa dei contributi erogati con indicato l'importo effettivamente liquidato e l'atto di erogazione del contributo al beneficiario**, provvedendo a restituire eventuali risorse economiche non erogate contestualmente alla comunicazione in autotutela dell'eventuale calcolo errato. Tali somme vanno restituite al Commissario delegato OCDPC 1124/2025 presso Banca d'Italia - Sezione Tesoreria territoriale di Milano, conto di contabilità speciale n° IbanIT48X0100004306CS0000016801 Alias RGS CS-MI-0013020, avente la seguente causale: "*restituzione somma non liquidata a favore dei beneficiari - lettera c), art. 25 d.lgs. 1/2018*".

A seguito della ricezione della relazione sopra riportata, il Commissario delegato procede ad

avvisare il soggetto beneficiario, tramite gli indirizzi di posta elettronica comunicati in fase di adesione al procedimento, che la fase di riconoscimento del contributo di immediato sostegno si è conclusa con esito positivo e che il contributo è stato liquidato.

PER TUTTO QUANTO NON ESPlicitATO NELLE PRESENTI *MODALITÀ TECNICHE*, SI RIMANDA AI CONTENUTI DELL'ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 1124 DEL 2 GENNAIO 2025, PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 6 DEL 9 GENNAIO 2025.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel presente paragrafo si riporta l'informativa relativa al trattamento dei dati personali che il richiedente ha fornito e fornisce per accedere ai contributi di primo sostegno alla popolazione. In armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE/2016/679 del 27/4/2016, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, di seguito sono riportate informazioni che possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali sono trattati i dati personali, spiegando quali sono i diritti dei titolari dei dati personali trattati e come possono essere esercitati.

7.1 Finalità del trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti mediante la domanda presentata e i relativi allegati sono trattati al fine di concedere i contributi di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione, in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 al 12 settembre 2024 nel territorio dell'intera provincia di Bergamo e dei comuni di Dolzago, di Lecco, di Missaglia, di Molteno e di Oggiono della provincia di Lecco e dei comuni di Gargnano, di Bagolino, di Pertica bassa e di Lavenone della provincia di Brescia, come definito dall'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1124/2025, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 1/2018.

7.2 Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

7.3 Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto compete l'OCDPC n. 1124/2025 e norme da cui discende e discendenti; è Regione Lombardia, nella persona del Commissario delegato per Regione Lombardia dell'OCDPC 1124/2025, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, per quanto concerne le attività connesse all'attuazione dell'OCDPC n. 1124/2025 e poste in capo al Commissario delegato dall'Ordinanza stessa; è il Comune territorialmente competente, individuato dal Commissario delegato quale ente attuatore, per quanto concerne le attività connesse all'istruttoria e all'erogazione dei contributi ai beneficiari. Ogni titolare provvede a dare informativa di competenza ai soggetti interessati.

7.4 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per Regione Lombardia è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

7.5 Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati, quali in particolare il Dipartimento della Protezione Civile.

I destinatari dei dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare e dal contitolare.

I dati personali non saranno diffusi. Soltanto l'identificativo e il contributo riferiti al beneficiario saranno pubblicati sulla sezione web Amministrazione Trasparente di Regione Lombardia.

7.6 Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità con i principi di necessità e *“in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”*.

In considerazione della finalità perseguita, limitatamente al tempo minimo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati, il periodo di conservazione dei dati personali è pari a 5 anni e per le fatture è pari a 10 anni; i termini decorrono dall'ultima erogazione effettuata prevista dal bando, in considerazione della conclusione di tutte le attività connesse e conseguenti al bando, ivi inclusa la possibilità di accesso agli atti, di controllo/monitoraggio delle attività di finanziamento da parte del Ministero interessato e/o da parte di Regione sui Comuni interessati, nonché di eventuali necessità di difesa in sede giudiziaria.

7.7 Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 679/2016/UE, ove applicabili, nonché i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lettera b), che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le richieste per l'esercizio dei propri diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sicurezza@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo di Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 – Milano, all'attenzione del Commissario delegato.

Il titolare dei dati personali, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.

8. TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ANTICORRUZIONE

I Comuni, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a provvedere per quanto di competenza, agli adempimenti in materia di trasparenza (tra cui quelli connessi al d.lgs. 33/2013), di prevenzione dei conflitti di interessi e della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190. In particolare, assicurando all'interno della propria struttura la presenza di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna (es. misure di prevenzione e controllo trasversali e continuative, tra cui la acquisizione e verifica di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, codici e procedure che contemplano le principali regole di condotta del personale o, in generale, modelli organizzativi e programmi di compliance “anticorruzione”).